

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE Ancona

Decreto N. 16/2021

II PRESIDENTE

Richiamato l'art. 23 del decreto-legge n. 137 del 2020 così come modificato dall'art.6 del decreto legge n.44 del 1° aprile 2021, con il quale è stato prorogato lo speciale regime processuale da "remoto" fino al 31 luglio 2021;

Considerato che, allo stato e fino a nuove, eventuali, diverse determinazioni, a decorrere dal 1º agosto 2021, le Camere di Consiglio e le Udienze Pubbliche saranno nuovamente celebrate "in presenza";

Visto il protocollo d'intesa sullo svolgimento delle udienze "in presenza" nel periodo feriale presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, del 20.07.2021 (concordato dal Presidente del Consiglio di Stato con l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, l'Organismo Congressuale Forense e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti) nel quale in ragione della cessazione (31.07.2021) dello speciale regime processuale, sono state diramate alcune regole di svolgimento delle udienze;

Considerato che occorre provvedere, in assenza di specifici protocolli per i TTAARR., a dettare le modalità operative con le quali si terranno - a partire dalla prossima udienza pubblica e camera di consiglio del 15 settembre 2021 - le udienze in presenza presso il TAR Marche, in costanza del regime precauzionale dettato per le attività pubbliche dal Governo;

DECRETA

- 1. All'interno della sede del TAR Marche dovranno essere osservate le cautele di cui agli Allegati del D.P.C.M. 17 maggio 2020, del D.P.C.M. 7 agosto 2020, del D.P.C.M. 7 settembre 2020, del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, del D.P.C.M. 18 ottobre 2020, del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, del D.P.C.M. 3 novembre 2020, del D.P.C.M. 3 dicembre 2020, del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, nonché al D.P.C.M. 2 marzo 2021 e, in particolare, non sarà consentito l'accesso a coloro che sia sprovvisti dei prescritti dispositivi di protezione individuale (DPI), con l'obbligo di rispettare in ogni circostanza la distanza minima di sicurezza (mt.1) e di osservare le precauzioni igienico-sanitarie indicate dalle autorità sanitarie.
- 2. All'atto dell'accesso al Tribunale è rilevata la temperatura degli avvocati e, per le udienze pubbliche, delle parti che vogliano assistere alla discussione; è inibito l'accesso a chi ha una temperatura superiore a 37,5 gradi.
- 3. Le chiamate preliminari sono soppresse. Al fine di limitare le presenze dei difensori nelle sale di attesa e nelle aule di udienza, con richiesta sottoscritta dalle parti costituite interessate, anche con atti distinti, è

possibile richiedere il passaggio in decisione della causa, senza la preventiva discussione; le parti che intendano avvalersi di tale facoltà depositano la richiesta fino alle ore 12:00 antimeridiane del giorno libero antecedente a quello dell'udienza;

- 4. Le cause, per le quali non sia pervenuta da tutte le parti richiesta di passaggio in decisione senza discussione, sono chiamate in fasce orarie differenziate; al fine di limitare il numero degli utenti all'interno del Tribunale ed evitare assembramenti, i ricorsi saranno chiamati individualmente secondo fasce orarie che saranno comunicate il giorno prima dell'udienza. Pertanto, è necessario il rispetto assoluto delle fasce orarie da parte degli avvocati e del pubblico. Sarà consentito l'accesso al Tribunale solo 15 minuti prima dell'inizio della fascia oraria di pertinenza. Il personale di servizio all'ingresso del Tribunale riceverà dalla segreteria un elenco delle cause da trattare per consentire l'ingresso ai soli soggetti che ne abbiano titolo.
- 5. Gli avvocati, al momento dell'ingresso in Tribunale, hanno l'obbligo di mostrare la comunicazione di segreteria relativa alla causa da trattarsi e dovranno seguire i percorsi all'interno del Tribunale come prestabiliti. Gli avvocati e le parti ammesse ad assistere alla discussione devono attendere la chiamata del ricorso di interesse nei luoghi dedicati e, cioè, al piano terra dell'edificio presso la Sala Biblioteca e dovranno occupare le sedute prestabilite presso la Sala Biblioteca. Non è consentito sostare o, comunque, ingombrare le uscite dalla sala. Saranno avvisati della chiamata delle cause, dal personale incaricato ed attenderanno la chiamata d'ingresso in aula udienza. Al fine di regolare il flusso all'aula d'udienza, sarà consentita la presenza nella Sala Avvocati dei difensori del ricorso immediatamente successivo a quello in trattazione. Al termine dell'udienza, i soggetti ammessi in aula si recheranno all'uscita dal Tribunale secondo i percorsi segnalati.
- 6. E' consentita la partecipazione dei praticanti avvocati, fermo restando il potere del presidente del collegio di impedirne l'accesso all'aula o di disporne l'allontanamento, là dove ricorrano esigenze di garanzia del distanziamento sociale tra i presenti. Analogamente è rimessa al presidente del collegio ogni determinazione in ordine alla partecipazione alle camere di consiglio dei tirocinanti ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
- 7. Il presente decreto sarà comunicato all'Autorità sanitaria regionale e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona ed avrà vigore sino a nuova disposizione.
- 8. Il Segretario generale del TAR è incaricato di predisporre le attività organizzative. La Segreteria provvederà a comunicare il presente provvedimento ai Magistrati, al Personale amministrativo, nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Segretario generale della Giustizia Amministrativa, all'Avvocatura dello Stato, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati della circoscrizione, e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti.

Il presente provvedimento viene affisso all'Albo del Tribunale nonché pubblicato sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Ancona, 3.9.2021

IL PRESIDENTE Sergio Conti